

Il lavoro in gruppo / Progettisti e avvocati all'avanguardia

Troppe incertezze sul debutto in società

Il netto divario segnato dal Codice civile tra mondo dell'impresa e mondo della professione e, quindi, l'impossibilità di svolgere in forma societaria l'esercizio della libera professione ha trovato un'esplicita affermazione nella legislazione speciale (legge 1815/1939, «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza») il cui articolo 2 sanciva che «è vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma ... società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria».

La legislazione era stata sollecitata da motivazioni razziali (impedire agli ebrei di esercitare la libera professione "nascondendosi" dietro strutture societarie), ma ha comunque continuato a regolamentare la materia dell'esercizio collettivo della libera professione dopo la caduta del fascismo, in quanto ritenuta anche espressione del generale principio in base al quale professione e impresa sono mondi tradizionalmente ritenuti non compatibili.

Il divieto di esercizio societario è caduto, tuttavia, da alcuni anni per effetto della cosiddetta «legge Bersani» (legge 266/1997): l'articolo 2 della legge 1815/1939 è stato abrogato e l'esercizio collettivo della libera professione è stato subordinato all'emanazione di un decreto interministeriale frutto di un concerto tra ministro della Giustizia, ministro dell'Industria e ministro della Sanità. Ma, nonostante la legge Bersani concedesse 120 giorni per l'emanazione di questo regolamento, ancora oggi la materia è oggetto di fortissime discussioni e di contrastanti opinioni poiché la questione è rimasta irrisolta. A oggi, infatti, esistono aree professionali ove l'esercizio in forma societaria è possibile, vuoi perché esistono leggi che lo consentono (si pensi alle società ingegneristiche o a quelle tra avvocati), vuoi perché il divieto della legge 1815/1939 va inteso come strettamente rivolto solo alle cosiddette professioni "protette" (per esempio avvocati, commercialisti, notai, architetti, geometri e ingegneri) ma non alla professione medica o alle altre professioni che, seppure "collegate" (si pensi, per esempio, a giornalisti, veterinari, chimici e così via), non rientrano nella definizione della legge 1815/1939. Dato che il divieto di società professionali previsto dalla legge 1815/1939 è caduto non è implausibile pensare, anche in assenza di normativa regolamentare, all'esercizio professionale nella forma della società semplice, che per definizione non svolge attività d'impresa, ha soci illimitatamente responsabili e, quindi, assicura una buona aderenza al principio della personalità della prestazione professionale.

In linea teorica si potrebbe sostenere l'adottabilità da parte dei professionisti iscritti in Albi di una Spa o di una Srl per l'eserci-

I legali

La distribuzione delle società per regione, al 30/4/2004

	Imprese registrate
Abruzzo	1
Calabria	1
Campania	9
Emilia Romagna	7
Lazio	5
Lombardia	5
Marche	2
Piemonte	2
Puglia	1
Sicilia	3
Toscana	3
Umbria	2
Veneto	1
Totale	42

Fonte: Unioncamere

I tecnici

Società di ingegneria (Sdi) e loro volume d'affari (valori in euro)

	1999	2002
Numero Sdi	1.084	1.542
Vol. d'affari totale	3.694.305	3.159.705
Vol. medio d'affari totale	-3.408	2.049
Vol. d'affari professionale	681.089	950.637
Vol. medio d'affari professionale	-628	616
Vol. d'affari collaborazione	82.997	124.297
Vol. medio d'affari collaborazione	-77	81
Vol. d'affari imponibile	598.092	826.340
Vol. medio d'affari imponibile	-552	536

Fonte: elab. Centro studi Cni su dati Inarcassa 2003

zio in forma societaria della professione. Tuttavia questa soluzione è poco "conveniente". Allo stato, nel rapporto costi-benefici, l'utilizzazione dello schema di una società di capitali comporta una serie di svantaggi (dalla scarsa snellezza delle procedure di ge-

stione, come l'obbligo di redazione di un bilancio, alla modalità di tassazione per competenza, più gravosa rispetto ad altre forme di esercizio della professione che prevedono prelievi per cassa) non compensati da benefici adeguati. È improbabile, per esempio, che

sia riconosciuta in giudizio una limitazione della responsabilità del professionista che è chiamato a rispondere personalmente delle obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'incarico.

I dati sulla diffusione dello strumento societario fra i professionisti fotografano questa realtà. Dal 2001, quando le "società tra avvocati" sono state introdotte nell'ordinamento (decreto legislativo 96/01) quale forma societaria esclusiva per l'esercizio in comune dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, ne sono state registrate poco più di 40. Meno di una al mese. A fronte dei poco più di 5mila studi associati esistenti, per lo più di piccola dimensione. Nell'incertezza provocata dal vuoto normativo e nella percezione comune di alcuni "difetti", si preferisce non avventurarsi su un terreno scivoloso. Tuttavia, il fatto che il numero di società di ingegneria sia cresciuto di un terzo dal 1999 al 2002 (da 1.084 a 1.542) dimostra che l'attenzione per la forma societaria da parte dei professionisti è alta se la scelta può essere funzionale alle proprie necessità.

Angelo Busani
Marco Bellinazzo

La storia

Dal divieto del 1939 alle opzioni previste dai progetti di riforma

Lo studio associato

■ La legge 1815/1939 vietava di costituire, esercitare o dirigere società aventi lo scopo di fornire ai propri consociati o ai terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. L'unica forma utilizzabile era lo "studio associato".

Le società di ingegneria

■ La legge Merloni (n. 109 del 1994) ha dato la possibilità ai professionisti tecnici di costituire società di ingegneria (Spa o Srl) per partecipare agli appalti pubblici (la società deve avere come direttore tecnico un professionista iscritto all'Albo).

Le società tra professionisti (Stp)

■ Il divieto di esercizio societario della professione è caduto per effetto della cosiddetta «legge Bersani» (legge 266/1997) che ha abrogato l'articolo 2 della legge 1815/1939. L'esercizio in forma societaria dell'attività legale e commerciale è stato subordinato all'emanazione (entro 120 giorni) di un regolamento che non è arrivato.

La società tra avvocati

■ Le società tra avvocati sono state previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, quale forma societaria esclusiva per l'esercizio in comune dell'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio. In tre anni sono state costituite 42 società.

La riforma delle professioni

■ Il progetto elaborato dalla commissione Vietti prevede che la regolamentazione delle società tra professionisti (Stp) salvaguardi il carattere "personale" della prestazione professionale. Il progetto elaborato in Senato fa spazio al socio di capitale nelle società tra professionisti che resta uno dei nodi più controversi della riforma.

La sanità / Medici di base

La diagnostica punta sulla Srl

Diffusissime negli ambulatori diagnostici — dove vince la Srl — le forme societarie stentano a decollare negli studi di medici di famiglia e pediatri. Dove la strada più battuta è quella della cooperativa, scelta per mettere in comune soprattutto studio e strumenti informatici. Anche il pianeta medici, del resto, è in attesa che si attui finalmente la «legge Bersani» a cui è affidato il compito di fissare i paletti per l'attività professionale in forma societaria.

Diagnostica al boom. Negli ultimi vent'anni si è assistito al passaggio da una gestione individuale a una trasformazione del 98-99% delle strutture in società. In attesa di una disciplina specifica, i titolari di ambulatori hanno dato vita a una situazione di fatto, in cui dilagano le Srl. «La decisiva virata verso la trasformazione da ambulatorio singolo a Srl — spiega Vittorio Cavaceppi, presidente dell'Anisap (l'Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private) — è stata dettata soprattutto dalla forte evoluzione delle tecnologie e dal peso degli investimenti da affrontare nel campo della diagnostica. Nel nostro settore sono ancora molte le società a carattere strettamente familiare — aggiunge Cavaceppi — e tante sono le strutture in mano a medici e biologi; ma la forma societaria è ormai una

scelta irrinunciabile per quasi tutte le realtà, e le resistenze iniziali, sia tra i professionisti sia in capo alle istituzioni, sono ormai decisamente superate». Gli ultimi dati del ministero della Sanità parlano chiaro: in tre anni il numero di ambulatori e laboratori privati-accreditati intestati al singolo medico è decisamente diminuito, passando dai 1.632 del 2000 ai 1.509 del 2001 ai 1.450 del 2002. A tutto vantaggio delle società, in continua crescita.

Medici in cooperativa. «Le società a fini di lucro sono vietate — spiega Euro Grassi, responsabile delle forme associative della Fimmg (il sindacato dei medici di famiglia) —. Per questo si è diffusa la forma della cooperativa, anche per i bassi costi che comporta». Una possibilità, questa, prevista anche dall'ultimo contratto. Le cooperative permettono risparmi attraverso la condivisione della sede, del personale di supporto e l'acquisto in comune di sistemi informatici e attrezzature. Nell'oggetto sociale sono escluse tutte le attività tipicamente rientranti nell'esercizio della professione medica. Le coop sono diffuse soprattutto in Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia.

Marzio Bartoloni
Barbara Gobbi

1.450

AMBULATORI PRIVATI
Il numero di ambulatori e laboratori privati accreditati in capo solo a professionisti

3.000

SOCIETÀ D'INGEGNERIA
Le società di ingegneria censite da Inarcassa nel 2002. Circa 1.550 quelle con volume d'affari in attivo

I tecnici / L'esordio nel 1994

Spa, un'avventura lunga dieci anni

Per i professionisti dell'area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti) le società di capitale sono una realtà consolidata. Questa formula organizzativa è riconosciuta per legge da dieci anni. Risale al 1994, infatti, la legge Merloni per gli appalti pubblici che prevede, tra le modalità con cui partecipare alle gare, anche le società di ingegneria e quelle tra professionisti. Queste ultime costituite nella forma delle società di persone.

Le società tra professionisti non sono mai riuscite a decollare. «Non c'è convenienza», commenta Giuseppe Lupoi, un passato alla guida dell'Oice (società di ingegneria) e ora presidente Colap. Rispetto alle società di capitale, infatti, quelle tra professionisti sono penalizzate dal Fisco: «Le tasse si pagano in anticipo attraverso la ritenuta d'acconto e molte spese non sono detraibili». Il modello vincente è quello delle società di ingegneria, nate per corrispondere a una domanda di mercato. Per alcune grandi opere civili o per l'impiantistica, ad esempio, l'attività di progettazione richiede competenze multidisciplinari che solo strutture con più professionisti raggruppati in modo stabile possono offrire. Nell'ultimo censimento di Inarcassa (l'ente previdenziale di

categoria) del 2002 sono state contate circa 3mila società di ingegneria. Quelle iscritte all'Oice sono 460. Di queste una quarantina ha dimensioni medio-grandi e realizza gran parte del proprio fatturato all'estero.

Sul futuro si addensa la nube della riforma delle professioni. «Per ora il testo proposto dal sottosegretario Vietti non parla delle società di capitale — spiega il direttore Oice, Massimo Aiello — e sembra salvare la normativa Merloni. Il problema è che si rinvia a un successivo decreto il compito di armonizzare la riforma con le norme esistenti. In che modo si vuole armonizzare? In passato gli Ordini hanno già provato a chiedere l'iscrizione delle società in elenchi dell'Albo». Una condizione rifiutata dall'Oice. Altre insidie derivano dall'ultima riscrittura della Merloni. La legge 166/2002 ha ampliato gli spazi dell'appalto integrato. «Certo, il progetto va comunque eseguito da personale qualificato — ammette Aiello — ma dopo che il Tar Lazio ha affermato che si è qualificati con il semplice attestato Soa per progettazione e costruzione, queste gare sono state consegnate alle imprese». Con il risultato, secondo l'Oice, che sta venendo a mancare una quota di mercato.

Valeria Uva